



TRIBUNALE DI RAGUSA

ORDINANZA

Il Tribunale di Ragusa in composizione collegiale, composto dai Signori

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1) Salvatore Barracca | Presidente |
| 2) Claudia M. A. Catalano | Giudice rel. |
| 3) Antonietta Donzella | Giudice |

esaminati gli atti relativi al giudizio n. 2572/15 R.G.;

osserva

Pluchino Salvatore, premesso di essere docente abilitato all'insegnamento di scienza motorie, deduce: di essere già stato, a sua domanda, inserito nelle graduatorie ad esaurimento (c.d. GAE) per l'insegnamento di educazione fisica nelle scuole secondarie di I e di II grado (collocato, rispettivamente, al posto 94° ed al posto 81°); che tale inserimento si è protratto fino all'a.s. 2010/11; di non avere infatti presentato domanda di reinserimento nelle graduatorie successive valedoli per il triennio 2011-2014; di essere stato, pertanto, legittimamente cancellato dalle predette graduatorie; di avere tuttavia interesse all'inserimento nelle graduatorie per il triennio 2014-17 e di avere, pertanto, inoltrato domanda di reinserimento nelle predette graduatorie con l'assegnazione dello stesso punteggio posseduto al momento della cancellazione; che la competente amministrazione ha tuttavia disatteso questa domanda; di avere chiesto al giudice del lavoro di Ragusa tutela urgente



intesa ad ottenere in reinserimento nelle graduatorie in discorso; che il proposto ricorso cautelare è stato rigettato con ordinanza del 27 agosto 2015; che tale provvedimento giurisdizionale si rivela erroneo in quanto una corretta ricostruzione del quadro normativo primario di riferimento conduce infatti ad affermare il diritto del docente, che non abbia per un certo tempo chiesto l'aggiornamento della graduatoria, a chiedere comunque in periodi successivi il reinserimento del suo nominativo con il punteggio che aveva al momento della cancellazione.

Sulla scorta di tali premesse, propone reclamo avverso la summenzionata ordinanza di rigetto chiedendo che l'adito collegio – in riforma di tale ordinanza – voglia *“previa disapplicazione del D.M. n. 44/2011 e del D.M. n. 235/2014, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere reinserito nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola della Provincia di Ragusa, per le classi di concorso A029-A030, con il punteggio posseduto al momento della cancellazione e con quello successivamente maturato, dal momento della cancellazione a quello della reimmissione, per effetto dei titoli culturali e di servizio medio tempore conseguiti; condannare le amministrazioni resistenti, ciascuna per la propria competenza, al reinserimento immediato del ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola della Provincia di Ragusa, per le classi di concorso A029-A030, con il punteggio posseduto al momento della cancellazione e con quello successivamente maturato, dal momento della cancellazione a quello della reimmissione, per effetto dei titoli culturali e di servizio medio tempore conseguiti”*.

Ciò posto, non costituisce anzitutto oggetto di contestazione la circostanza che il ricorrente sia stato iscritto nelle graduatorie ad esaurimento di cui innanzi fino all'a.s. 2010/2011, non avendo poi, in relazione al triennio successivo, presentato domanda per la permanenza nella graduatoria ad esaurimento nel termine di cui al DM n. 42/2009; egualmente incontestato si



rivela il fatto che il Pluchino abbia successivamente presentato domanda di permanenza/aggiornamento nelle graduatorie in questione per il triennio 2014-2017, domanda che non è stata accolta per il mero fatto che il docente non fosse più presente nella graduatoria da diversi anni scolastici.

In ordine a tale vicenda, va rilevato che l'art 1, comma 1 bis, della L. n. 143/2004 prevede che l'interessato debba presentare domande di permanenza o aggiornamento nelle graduatorie entro un determinato termine, pena la cancellazione dalla graduatoria, con possibilità tuttavia di reinserimento nella medesima graduatoria su domanda da avanzarsi nello stesso termine; nel qual caso l'interessato viene reinserito con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione. L'art 1, comma 605, lettera e) della L. n. 296/2006, ha previsto poi la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui alla L. n. 143/2004 in graduatorie ad esaurimento, a far data dall' 1.1.2007; successivamente sono intervenuti i DD.MM. n. 42/2009 e n. 44/2011 i quali, pur richiamando l'art. 1, comma 1 bis citato, precisano che in caso di mancata presentazione nei termini della domanda di permanenza/aggiornamento, la cancellazione dalla graduatoria diviene "definitiva". Tali DD.MM, in sostanza, intervenuti successivamente alla trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, non prevedono più la possibilità di reinserimento in graduatoria di cui alla L. n. 143/2004; proprio basandosi sulla considerazione della definitività della esclusione per il carattere proprio delle graduatorie introdotte con la finanziaria 2007 (appunto, ad esaurimento) il Ministero ha escluso l'ammissibilità della domanda del ricorrente, sul presupposto che non sarebbero consentite nuove iscrizioni, ma solo aggiornamenti di precedenti iscrizioni.

Vanno peraltro condivise le argomentazioni difensive svolte dall'odierno reclamante.



L'introduzione delle graduatorie ad esaurimento (graduatorie chiuse, diversamente dalle graduatorie permanenti) non risulta difatti di ostacolo alla riammissione in graduatoria dell'insegnante che aveva omesso di presentare la domanda di permanenza, giacché la circostanza che la medesima norma faccia salvi soltanto determinati inserimenti (e cioè ad es. per il biennio 2007-2008 dei docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per coloro che frequentano alla data di entrata in vigore della finanziaria determinati corsi abilitanti speciali) non preclude la possibilità di un rientro in graduatoria per coloro che ne sono stati cancellati. Il tenore della legge del 2006 induce a ritenere bloccati i nuovi inserimenti per il futuro, ma non esclude il recupero di chi già si era collocato nella graduatoria, anche perché l'art. 1, comma 1 bis, della L. n. 143/2004 è ancora in vigore nella sua interezza, non essendo intervenuta una abrogazione espressa da parte della nuova normativa in materia di graduatorie ad esaurimento (L. n. 296/2006) o comunque non essendo stata prevista una disciplina di coordinamento.

Alla luce delle considerazioni che precedono, fondate su interpretazione della richiamata normativa differente rispetto a quella condivisa dal giudice di prime cure, deve ritenersi dunque sussistente il requisito del *fumus boni iuris*.

Altresì sussistente si reputa, poi, il requisito del *periculum in mora*, atteso che l'esclusione dalla graduatorie di cui si discute determina per l'interessato l'impossibilità di svolgere l'attività di insegnamento e di essere eventualmente immesso in ruolo, impossibilità implicante un pregiudizio non suscettibile di riparazione ad esito di un ordinario giudizio di merito (rilevando nell'ipotesi concreta non tanto la perdita della retribuzione connessa a tale attività, quanto piuttosto il mancato arricchimento del bagaglio professionale posseduto).

Trattandosi di procedimento cautelare in corso di causa, ogni statuizione sulle spese processuali va rinviata all'esito definitivo della lite.



P.Q.M.

In accoglimento del reclamo, ordina alle amministrazioni resistenti di reinserire in via provvisoria il ricorrente nelle graduatorie ad inserimento di cui in premessa, con decorrenza dall'a.s. 2014/2015 e con lo stesso punteggio posseduto al momento della cancellazione.

Rinvia all'esito definitivo della lite ogni statuizione sulle spese processuali.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Ragusa, 2-12-15.

Il Presidente

Dott. S. Barracca



Il Giudice del lavoro

Dott.ssa C. M. A. Catalano



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Manlio LA CIURA)

